CARTOGRAFIE SOCIALI
Rivista di sociologia e scienze umane
Anno IX, n. 17, 2024

Direzione scientifica
Lucio d'Alessandro e Antonello Petrillo

Direttore responsabile
Arturo Lando

Redazione
Elena Cennini, Anna D'Ascenzio, Fabrizio Greco

Staff di supporto alla Redazione
Giuseppina Della Sala, Federica Graziano, Luca Manunza, Andrea Postiglione

Staff di supporto alla Redazione per le attività di internazionalizzazione
Lucio Castracani, Laura Giovinazzi

Coordinamento redazionale
Stefania Ferraro (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli)

Comitato di redazione
Manuel Anselmi (Unitelma Sapienza), Marco Armiero (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm),Tugba Basaran (Kent University), Davide Caselli (Università Milano-Bicocca), Valentina Castellini (Università di Toronto), Alberto De Nicola (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Nick Dines (Robert Schuman Centre – European University Institute), Stefania Ferraro (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Marcello Maneri (Università di Milano Bicocca), Alessandro Mazzola (University of Liège), Michelangelo Pascali (Università degli Studi Federico II - Napoli), Domenico Perrotta (Università di Bergamo),Valeria Piro (Università degli Studi di Milano), Ciro Pizzo (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Pietro Saitta (Università di Messina), Anna Simone (Università Roma Tre)

Comitato scientifico
Maurizio Bergamaschi (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Emiliano Bevilacqua (Università del Salento), Fabienne Brion (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), Sandro Busso (Università degli Studi di Torino), Alessandro Dal Lago (già professore presso Università di Genova), Davide De Sanctis (Università degli Studi Federico II – Napoli), Vincent Dubois (Université de Strasbourg), Didier Fassin (Institute for Advanced Study School of Social Science, Princeton), Domenico Fruncillo (Università degli Studi di Salerno), Fernando Gil Villa (Universidad de Salamanca), Akhil Gupta (University of California), Michalis Lianos (Université de Rouen), Marco Martiniello (University of Liège), Giulio Moini (Sapienza Università di Roma), Carlotta Mozzana (Università Milano-Bicocca), Laurent Mucchielli (CNRS – Centre national de la recherche scientifique), Fabio Quassoli (Università di Milano Bicocca), Salvatore Palidda (già professore presso Università di Genova), Michel Peraldi (CADIS – Centre d'analyse et d'intervention sociologiques), Andrea Rea (Université libre de Bruxelles), Giuseppe Ricotta (Sapienza Università di Roma), Francesca Vianello (Università degli Studi di Padova)

"Cartografie sociali" is a peer reviewed journal

SGUARDI SOCIOLOGICI SUL VIVERE IN CITTÀ

A cura di
Lucio d'Alessandro, Stefania Ferraro, Fabrizio Chello

MIMESIS

SUOR ORSOLA
UNIVERSITY PRESS

Pubblicazione semestrale: abbonamento annuale (due numeri): € 45,00

Per gli ordini e gli abbonamenti rivolgersi a:
ordini@mimesisedizioni.it
L'acquisto avviene per bonifico intestato a:
MIM Edizioni Srl, Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 – Sesto San Giovanni (MI)
Unicredit Banca – Milano
IBAN: IT 59 B 02008 01634 000101289368
BIC/SWIFT: UNCRITM1234

Cartografie sociali è una rivista promossa da URiT, Unità di Ricerca sulle Topografie sociali.

Direzione e Redazione della rivista hanno sede
presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Via Suor Orsola 10 – 80132 Napoli (Italy)
www.unisob.na.it
cartografiesociali@unisob.na.it
cartografiesociali.rivista@gmail.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA
FACOLTÀ DI
SCIENZE
DELLA FORMAZIONE



MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Isbn (PRINT): 9791222313153
Isbn (ONLINE): 9791222313146
Issn: 2499-7641

© 2024 – MIM EDIZIONI SRL
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Phone: +39 02 24861657 / 21100089

Registrazione Tribunale di Napoli n. 37 del 5 luglio 2012

INDICE

Editoriale: la città come comunità educante
Utopia della realtà?
di Fabrizio Chello, Lucio d'Alessandro, Stefania Ferraro 9

MAPPE

Lo sguardo dei bambini e la città come comunità educante: rappresentazioni, spazi vissuti e pratiche sociali
di Emiliano Grimaldi 21

Violenza nei confronti delle donne tra prevenzione, protezione e sicurezza: la pratica politica nelle città delle case rifugio e dei centri antiviolenza femministi
di Ilaria Boiano 41

Città, sostantivo femminile
Politiche di riconfigurazione dello spazio urbano a partire dalle donne
di Stefania Ferraro 59

Diventare pensabili? Quali spazi e sguardi per le persone LGBTAQI+
Un esercizio di sociologia pubblica
di Cirus Rinaldi 81

Diritti alla storia: una visibile partecipazione al campo LGBTAQI+
di Anna D'Ascenzio 95

Spazio e disabilità tra accessibilità e isonomia
di Ciro Pizzo 117

ROTTE

Tra sicurezza e solidarietà
Uno studio sulla povertà a Palermo durante la pandemia
di Emanuela Chiodo, Antonella Coco 129

Le tournant politique et l'experience
Mouvements sociaux et encadrement idéologique
di Michalis Lianos 149

RILIEVI

Sorvegliare e pulire
Una glossa sul governo dell'elemento irriducibile
di Ciro Tarantino 171

Filantropia e welfare di prossimità
Un progetto urbano di sostenibilità
di Vittoria Fiorelli 185

WUNDERKAMMER

La città come comunità educante: riflessioni socio-pedagogiche e nuove prospettive empiriche per uno sguardo interdisciplinare sullo spazio urbano
di Giancarlo De Marco 195

La programmazione delle politiche locali sulla base dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
La proposta del Programma UNICEF *Città amiche dei bambini e degli adolescenti*
di Federica Aguiari, Simona Rosati 215

La città ha fondamenta sopra un misfatto
di Anna Cotone 229

TRAVELOGUES

Immagine e metropoli
di Pasquale Liguori 241

Le soluzioni temporanee: i prefabbricati e l'inganno della ricostruzione
di Valeria Boccara 259

Nel reddito minimo, la voce di Taranto
di Giulio Bertoluzza 285

Ilaria Boiano

VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE TRA PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA: LA PRATICA POLITICA NELLE CITTÀ DELLE CASE RIFUGIO E DEI CENTRI ANTIVIOLENZA FEMMINISTI

Abstract:

In this paper, the author intends to reflect on the impact that feminist anti-violence shelters may produce on the cities where they have been established reshaping the public discourse, policies, and laws on the prevention, protection, and safety of women who suffer from sexist and gender-based violence. In particular, the visible presence in cities of feminist women's shelters can contribute to overcoming an emergency and merely criminal logic and an individualist reading of gender-based violence against women, often reduced to a relational dynamic. In particular, the feminist political practices developed within the women's shelters may encourage a proactive and collective process of awareness and commitment to cultural and societal changes so that the community can take charge of the changes necessary to modify relationships and overcome the dynamics of sexist violence in practice, even at an institutional level.

Keywords:

Feminist Anti-violence Shelters; Women's shelters; Gender-based Violence; Safety.

1. *Case rifugio e centri antiviolenza femministi*

In questo contributo propongo una riflessione – a uno stadio di iniziale compendio della esperienza maturata come operatrice dell'associazione *Differenza Donna*, nella quale si posizionano sia la mia ricerca che l'assistenza legale femminista da ormai quindici anni – sull'impatto che i centri antiviolenza e le case rifugio femministi possono produrre sui territori dove sono collocati, in particolare con riferimento al discorso pubblico in tema di violenza maschile e di genere nei confronti delle donne, risignificando i lemmi prevenzione, protezione e sicurezza.

Questi, infatti, sono termini che possono descrivere tanto obiettivi di politica pubblica ragionevoli e concorrenti al rafforzamento dei diritti delle donne e al superamento delle dinamiche della violenza sessista, quanto dinamiche insidiose proprio per la libertà delle donne, se espunti da una cornice interpretativa che riconosce alla violenza maschile e di genere nei confronti delle donne lo statuto di problema sociale che concorre al mantenimento di una situazione di generale oppressione di una parte considerevole della società; e allorché orientino risposte pubbliche secondo logiche disancorate dall'esperienza femminista e da pratiche collettive di responsabilità e libertà.

In Italia i centri antiviolenza e le case rifugio, intesi quali luoghi fisici nel quale trovare accoglienza e ospitalità da parte di altre donne, nascono direttamente dalla politica femminista, sulla scia dell'esperienza maturata dal movimento delle donne maltrattate diffuso in Regno Unito, Canada e Stati Uniti, dove furono istituiti i primi *women's refuges*[1].

Dagli anni Settanta in poi, dai piccoli gruppi fino alle arene internazionali, dai luoghi di ricerca a quelli informali di mobilitazione, attivismo e ricerca indipendente, i movimenti femministi hanno approfondito le dinamiche dell'oppressione sistemica delle donne, compiendo un'operazione di critica totale dell'organizzazione sociale, delle relazioni tra i sessi e dei fattori che alimentano la violenza sessista, compresi quelli istituzionali come leggi e procedure, senza risparmiare le politiche pubbliche (Russell, Van Den Ven 1976; Dobash, Dobash 1981, 1992, 1998, 2001, 2004; Kelly 1988; Klein 1997; Walby 2004).

In particolare, furono smascherate quali architravi formali dell'oppressione sostanziale delle donne nella dimensione pubblica e privata le stesse disposizioni legislative, le procedure e le logiche giudiziarie, aprendo la questione sempre attuale de «l'utilità e il danno» del diritto positivo, compreso quello penale, quale strumento per ridefinire le relazioni sociali depurate da logiche di controllo e violenza (Libreria delle donne di Milano 1987; Cigarini 1995; Simone, Boiano, Condello 2019).

---

1 Nel Regno Unito e negli Stati Uniti si diffondeva il *Battered Women Movement*, un movimento sociale che ha cominciato a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione e ad assicurare supporto e rifugio alle singole donne per uscire dalla situazione di violenza. Per una ricostruzione della costituzione, delle strategie e dei risultati politici del *Battered Women Movement* (Tierney 1982, pp. 207-220). La definizione *women's refuge* è entrata nel *Cambridge Dictionary*, che la definisce come «a house where women whose partners have been violent towards them can go with their children for protection», https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/women-s-shelter

Tuttavia, nel contesto del movimento femminista italiano a lungo ha prevalso una certa diffidenza rispetto alla "polemica contro la violenza quotidiana dell'uomo", poiché quest'ultima avrebbe inevitabilmente distolto l'attenzione dall'analisi di quella violenza invisibile cui sono esposte le donne in tutta la loro formazione e socializzazione e che le ha collocate storicamente in una posizione di subalternità e dipendenza storica (Melandri 1974; Boccia 1993; Pitch 2008).

Secondo questa prospettiva, era urgente occuparsi delle radici culturali e storiche della disuguaglianza e della violenza sessista, scongiurando tuttavia la cristallizzazione del ruolo di vittima addossato alle donne, che avrebbe visto altrimenti annullato ogni porzione di voce e di libertà via via conquistate. Non si potevano però ignorare le conseguenze materiali della violenza sessista e il concreto rischio di vita che ne poteva derivare alle donne.

I centri antiviolenza e le case rifugio nascono, quindi, direttamente dalla pratica politica femminista delle donne, come risposta indipendente e autogestita alla necessità di porsi al riparo, spesso insieme ai figli e alle figlie, dalle condotte illecite che nella dimensione privata mettono a rischio l'incolumità psicofisica.

Era chiaro, infatti, che a fronte di qualsiasi legge di riforma dei reati contro la libertà sessuale il parlamento avrebbe prima o poi deliberato (e lo fece solo nel 1996, dopo diciotto anni dalla proposta di legge di iniziativa popolare)[2] e non vi sarebbe stata immediata e concreta risposta tanto alla situazione di pericolo immediata, quanto alla connotazione sessista e patriarcale delle procedure giudiziarie in cui le donne venivano coinvolte, se decidevano di interrompere una relazione con un uomo maltrattante o denunciavano uno stupro (Cigarini 1995, p. 75-98; Bocchetti 1995, p. 166).

I centri antiviolenza e le case rifugio sono immaginati e realizzati sul territorio come luogo nel quale le donne che avevano vissuto una situazione di violenza maschile nel contesto familiare e in quello sociale di riferimento avrebbero potuto trovare uno spazio accessibile per rifugiarsi da ulteriore violenza e uno spazio di ascolto tra donne unite dalla parità

2 La legge di iniziativa popolare, depositata nel 1979 dal Movimento di Liberazione della Donna, dall'Unione donne italiane e dal Collettivo romano di via Pompeo Magno, si proponeva di conseguenza di provocare un primo forte spostamento simbolico: eliminare le norme che sanzionavano "l'appropriazione" delle donne al di fuori del terreno consentito di negoziazione (il matrimonio) e collocare la violenza sessuale nel titolo XII, tra i delitti contro la persona, all'interno del capo III, dedicato alla tutela della libertà individuale. La discussione sulla riforma continuò per diciotto anni, fino alla Legge 15 febbraio 1996, n. 66.

dell'esperienza, che avrebbe consentito di restituire natura politica alla violenza sessuale, fisica, economica e psicologica, perpetrata nelle relazioni di intimità, ancora normalizzata come inevitabile corollario delle relazioni familiari e tra i sessi.

In questa cornice è stata elaborata una pratica di accoglienza gestita da organizzazioni di donne, in formazione permanente, con una prospettiva femminista e che «credono nelle donne che aiutano le donne»[3], implementando una strategia delineata a partire dalla comprensione delle dinamiche e dei meccanismi della violenza come maturata dai femminismi, funzionale a superare la dimensione meramente assistenzialista (dare un tetto e soddisfare bisogni primari); per definire ed attuare una risposta collettiva che si facesse carico dei fattori sociali alla radice della violenza maschile nei confronti delle donne – da quelli economici e di organizzazione del mercato del lavoro a quelli culturali, storici e giuridici – che normalizzano relazioni tra i sessi fondate su controllo e sopraffazione.

2. *Il riconoscimento istituzionale della pratica politica e della metodologia di accoglienza femminista dei centri antiviolenza e* women's refuges

La pratica femminista sviluppata all'interno dei centri antiviolenza e delle case rifugio gestite da sole donne ha trovato riconoscimento per la sua originalità ed efficacia nelle sedi istituzionali, consolidandosi come riferimento imprescindibile per la costruzione delle politiche di prevenzione e di contrasto della violenza nei confronti delle donne e per l'elaborazione delle riforme legislative, nonché per le correzioni che si sono rese necessarie a fronte di un intervento modificativo sempre disomogeneo e non sistematico (Manente 2019).

Sin dalla raccomandazione del gruppo di esperti del Parlamento Europeo sulla violenza nei confronti delle donne – riunitisi nel 1999, durante la presidenza finlandese, per definire il quadro di politiche da implementare nei paesi dell'Unione europea – si chiariva, infatti, che diritto primario da garantire alle donne e ai figli è la protezione mediante l'allontanamento del maltrattante e con l'immediata disponibilità di un rifugio per le donne che preferiscono, o devono per sopravvivenza, lasciare la casa di convivenza[4].

Nel corso degli oltre venti anni trascorsi dall'adozione della raccomandazione citata, sul territorio dell'Unione europea i centri antiviolenza

3 Recommendations of EU-Expert Meeting, 1999, Jyväskylä, Finland.
4 *Ibidem.*

e le case rifugio si sono moltiplicati anche con il sostegno istituzionale, soprattutto sul piano internazionale (WAVE 2004; Kelly, Dubois 2008), affermandosi come luoghi di rafforzamento individuale delle donne, ma anche come motore di trasformazione della risposta pubblica alla violenza nei confronti delle donne in chiave rispettosa dell'esperienza e dei bisogni delle singole.

Tra le misure attuative degli obblighi di *due diligence*, stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito Convenzione d'Istanbul)[5], si rinvengono quelle necessarie a fornire, secondo una ripartizione geografica appropriata, i servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione[6].

In ragione del ruolo centrale che i centri antiviolenza e le case rifugio assumono, il legislatore – con la legge 15 ottobre 2013, n. 119 – è intervenuto a strutturare un piano di finanziamento dei centri esistenti e di promozione di nuove strutture per colmare la lacuna esistente a livello territoriale[7].

Il modello introdotto, che distribuisce compiti e responsabilità tra livello centrale, regioni ed enti locali, presenta aspetti problematici, in particolare con riguardo alla garanzia di risorse sufficienti e costanti nel tempo, nonché con riferimento alla promozione della metodologia femminista e con un approccio di genere.

L'articolo 18 della Legge 19 luglio 2019, n. 69, è intervenuto a sopprimere una clausola introdotta all'articolo 5*bis* del d.l. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013, funzionale a promuovere la costituzione di nuove case rifugio e centri antiviolenza: il legislatore del 2013, infatti, aveva valutato l'opportunità di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto in sede europea.

L'abrogazione della clausola di riserva dei fondi conferma la fondatezza delle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni di donne impegnate sul territorio ad assicurare una gestione secondo i canoni di indipendenza e con

5 Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

6 Articolo 22 Convenzione di Istanbul.

7 Legge 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

una prospettiva di genere, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul (articoli 9, 22 e 23 Convenzione di Istanbul), che hanno segnalato l'insufficienza delle risorse stanziate e i ritardi nella loro erogazione, dal momento che nessun rimedio è stato predisposto alle problematiche gestionali già rilevate dalla Corte dei conti nella relazione adottata il 5 settembre 2016[8].

Dall'ultima rilevazione Istat disponibile, in Italia nel 2021 risultano attivi 373 Centri antiviolenza e 431 Case rifugio[9].

Nelle regioni del Nord-ovest si trova il 40,4% delle Case rifugio, il 22,7% nel Nord-est, il 13,5% al Sud, il 12,3% nelle Isole e l'11,1% nel Centro.

Negli anni e nei diversi Paesi dove si sono aperti e poi strutturati a livello istituzionale i centri antiviolenza e le case rifugio, compresa l'Italia (Toffanin *et al* 2020; Demurtas, Misiti 2021), non sono mancate le analisi critiche dell'esperienza diversamente maturata nei vari contesti (Gengler 2012), riflessioni che convergono sempre di più sulla preoccupazione di un graduale affievolimento della concreta possibilità di mantenere una pratica femminista all'interno di questi luoghi alla luce dello schema di *governance* implementato dalle istituzioni a livello locale, regionale e nazionale che – nel perseguire l'obiettivo di inglobare centri antiviolenza e case rifugio, quale componente stabile della politica pubblica di prevenzione, in attuazione degli obblighi internazionali recepiti dall'ordinamento interno – schiacciano l'intervento sulla vittimizzazione e sull'automatismo dei percorsi, con un approccio individualistico e patologizzante della violenza sessista, spesso sganciata dai fattori sociali strutturali che l'alimentano.

3. *La prevenzione*

Il discorso pubblico sulla violenza nei confronti delle donne ritorna ciclicamente sul tema della prevenzione con un registro linguistico e in una cornice teorica che riproducono e rafforzano le dinamiche di colpevolizzazione sociale delle donne e delle ragazze per l'esperienza di violenza cui

8 Corte dei conti, *La gestione delle risorse finanziarie per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli* (d.l. n. 93/2013), 5 settembre 2016, n. 9/2016/G.

9 Come chiarisce l'ISTAT, ciò significa un'offerta pari a 0,06 Centri ogni 10 mila abitanti e a 0,12 Centri ogni 10mila donne. Includendo anche i Centri per le donne vittime di violenza (stimata dall'Indagine sulla Sicurezza delle donne), l'offerta sale a 1,60 Centri ogni 10mila donne vittime di violenza. Con riferimento alle case rifugio, si tratta di un'offerta pari a 0,07 Case ogni 10mila abitanti, 0,14 Case ogni 10 mila donne e 1,85 Case ogni 10 mila donne vittime di violenza.

sono state esposte, per lo più delineando una piattaforma di prescrizioni di comportamento idoneo a evitare o abbassare l'incidenza della violenza di cui sono state vittime o rischiano di essere vittime[10].

Addirittura, dinanzi a condotte con esito letale, la narrazione pubblica ancora si concentra su come la donna avrebbe potuto prevenire quelle stesse condotte violente che hanno cagionato la sua morte.

Questa cornice discorsiva si riversa nel processo penale: come mai non ha interrotto prima la relazione di maltrattante? Come si è difesa dall'aggressione sessuale o com'era vestita quando al momento dell'incontro con l'imputato? Perché rispondeva ai messaggi del persecutore se aveva paura? Come mai non ha chiesto aiuto prima o non ha denunciato?

Questi sono solo alcuni esempi delle domande che vengono rivolte alle donne o ai testimoni loro vicini in caso di femminicidio per accertare la responsabilità penale degli imputati, domande che non di rado sono ancora giustificate e ammesse nelle aule dei tribunali, perché ritenute funzionali ad accertare le circostanze della condotta criminosa, malgrado la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente chiarito che un esame testimoniale così condotto segue uno schema errato sia a livello logico sia a livello giuridico, perché l'oggetto dell'accertamento viene illogicamente spostato dalla condotta dell'autore all'eventuale condotta della vittima[11], producendo ingiustizia epistemica (Fricker 2007).

La prevenzione viene intesa, dunque, prevalentemente secondo la logica di un modello attuariale che cerca di impedire accadimenti e garantire l'incolumità degli spazi e dei corpi, incoraggiando negli individui, negli amministratori della città e nelle agenzie incaricate di tutelare l'ordine pubblico lo sviluppo di una capacità predittiva rispetto al futuro, la valutazione dei rischi in vista dell'adozione di scelte corrette da parte delle varie agenzie sociali e, soprattutto, del singolo chiamato ad attivarsi per evitare, con ogni sforzo possibile, di esporsi a rischi, e cioè di essere compartecipe del pericolo che si concretizza in una lesione dei suoi diritti e delle sue libertà (Beck 1992; Luhmann 1996; Douglas, Wildavsky 1983). La prevenzione così intesa e i suoi corollari sono al contempo dimensione valoriale e conflittuale, nel quale lo sforzo di impedire ad ampio raggio eventi avversi può assumere tratti deterministici che ci riportano indietro nel modello di visione del diritto e delle soggettività (Verdolini 2019).

10 A seguito di uno stupro subito da una giovane donna a Palermo, personaggi pubblici hanno parlato dell'opportunità per le ragazze di stare attenti "ai lupi" che si possono incontrare, dovendo fare di tutto per prevenire situazioni prodromiche alle violenze sessuali.

11 Cass. Sez. VI, 18 gennaio 2023, n. 8729.

La natura ambivalente delle logiche preventive è stata approfondita da Tamar Pitch (1989, 2006, 2013), che analizza la complessità delle determinanti socio-economiche e delle dimensioni atomizzate di forte individualismo, come quello connesso con la categoria di "vittima" (Pitch 2023), riflettendo sulla connotazione fortemente sessuata della prevenzione che implica individualizzazione e privatizzazione delle questioni sociali, compresa la violenza maschile nei confronti delle donne.

Con individualizzazione si intende «il rimando della responsabilità di farsi carico al singolo o alla singola», mentre la privatizzazione tratta «quei processi attraverso cui ciò che fino a poco tempo fa era compito delle istituzioni pubbliche ora è sospinto nell'ambito non solo della responsabilità individuale, ma di quella del mercato, del volontariato, del cosiddetto privato sociale» (Pitch 2006, p. 56).

Nei centri antiviolenza e nelle case rifugio femministi la prevenzione rimane dimensione ampiamente dibattuta e complessa, da un lato, proprio per la consapevolezza della necessità di arginare l'avanzamento, tra i diversi nodi della rete territoriale che le donne affrontano (dal servizio sociale ai presidi sanitari, dalle forze dell'ordine ai tribunali), delle logiche di intervento svincolate da una lettura della violenza quale problema sociale, che implicano l'attribuzione alle donne stesse di profili di "compartecipazione" alla propria stessa vittimizzazione.

Dall'altro lato, v'è la consapevolezza di una diffusa tendenza, in particolar modo presso le forze dell'ordine, secondo logiche precauzionali, di agire con automatismi che non tengono conto delle condizioni materiali in cui le donne che chiedono aiuto versano e, soprattutto, ignorandone il percorso di autodeterminazione. Ciò si traduce nella formalistica attivazione dei canali di contatto tra le donne e i centri antiviolenza, ritenuto adempimento utile e sufficiente per scongiurare i rischi rilevati di esposizione a ulteriori e più gravi violenze, così esternalizzando sulle operatrici dei centri antiviolenza la responsabilità della conseguente protezione e sicurezza della singola.

Punto di partenza nella pratica dei centri antiviolenza e delle case rifugio femministi, per superare la logica sottesa a una prevenzione intesa come misurazione, monitoraggio e limitazione dei comportamenti e delle scelte delle donne, deve essere la parola femminile: l'esperienza delle donne accolte è il parametro di riferimento per comprendere le cause strutturali della violenza sessista, le sue dinamiche ed evoluzioni, così come per individuare i molteplici livelli di prevenzione da dispiegare sempre su due piani tra loro comunicanti, quello individuale della singola e quello generale della società.

A livello individuale il lavoro delle operatrici nei colloqui con le donne e nel percorso di ospitalità mira a superare la normalizzazione dei comportamenti di controllo, la limitazione della libertà morale e fisica, la svalutazione continua di sé e delle proprie capacità, fino alla violenza che dalle suppellettili della casa si amplifica e colpisce direttamente l'integrità psicofisica.

Sul piano dell'intervento pratico è stata sviluppata, nel tempo, una strategia funzionale al rafforzamento dell'autonomia e alla valorizzazione delle competenze e risorse della singola donna nel rapporto con i servizi socio-assistenziali del territorio, con i servizi sanitari, con gli uffici giudiziari e con le forze dell'ordine, che ha trovato formalizzazione in protocolli di coordinamento diffusi sul territorio nazionale.

A livello di prevenzione generale, cioè sociale e collettiva, i centri antiviolenza e le case rifugio femministi strutturano percorsi formativi della rete territoriale, promuovendo la condivisione di momenti di confronto con gli stessi assistenti sociali incaricati nei singoli casi delle donne accolte, delle forze dell'ordine, delle insegnanti ed educatrici delle scuole del territorio dove sono collocati i centri e le case rifugio e, dunque, che accolgono i figli e le figlie delle donne ospitate.

La prevenzione, poi, si dispiega in iniziative a più ampio raggio che mirano a sensibilizzare la collettività sulle dinamiche sociali, economiche e politiche della violenza maschile nei confronti delle donne e, al contempo, a offrire strumenti di sensibilizzazione che ampliano l'accessibilità alle risorse e ai servizi disponibili (linee guida, protocolli operativi, mappe dei servizi), non tralasciando mai di monitorare e correggere la risposta istituzionale allorché, dai casi singoli, si possa produrre una distorsione nella lettura della questione, con impatto negativo generale sulle donne che vivono in un determinato territorio.

La prevenzione, così intesa, è stata recepita a livello europeo e internazionale quale pilastro portante della politica di intervento istituzionale, strutturata intorno al modello delle 3 "P": la prevenzione costituisce, infatti, il primo tassello, complementare a quello della protezione, approfondito nel paragrafo seguente, e a quello dell'accertamento della responsabilità in sede giudiziaria (*prosecution*) (UN Women 2012).

4. *La protezione*

La protezione costituisce il secondo pilastro della risposta che gli organismi internazionali propongono agli Stati per affrontare la questione sociale della violenza maschile nei confronti delle donne (*Ibidem*), soprat-

tutto nella dimensione "primaria", che racchiude la maggior parte degli obblighi di *due diligence* tracciati dagli atti internazionali[12], finalizzata a scongiurare la reiterazione delle violenze da parte di colui che la singola donna individua come oggetto.

In questa direzione, gli stessi *women's refuges* sono individuati tra le misure attuative dell'obbligo di «proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza», sancito dall'Articolo 18 della Convenzione di Istanbul, che impone di adottare «adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti».

Le misure legislative che disciplinano gli ordini di protezione, le misure precautelari e cautelari[13] che si richiedono all'autorità giudiziaria sono considerati i principali strumenti per rendere concreta la protezione da ulteriori reati. In attesa delle misure menzionate ovvero quale forma residuale di gestione di situazioni di particolare pericolo per la vita delle donne il centro antiviolenza e le case rifugio divengono operativi come luogo sicuro di ospitalità.

---

12 La "dovuta diligenza" (*due diligence*) è proposta per la prima volta quale parametro di valutazione delle politiche statuali in materia di violenza maschile nei confronti delle donne dalla Raccomandazione n. 19 del Comitato CEDAW, nella quale si precisa che gli Stati contraenti sono da ritenersi responsabili per gli atti dei soggetti non statali qualora siano accertate omissioni da parte delle autorità nella risposta data nel caso concreto e in generale nel sistema di prevenzione e protezione predisposto. Il parametro della *dovuta diligenza* è stato un tema centrale dell'attività di monitoraggio e studio della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne; incarico istituito con la risoluzione n. 45 del 1994, confermandosi quale criterio di riferimento anche della Piattaforma d'azione di Pechino del 1995 e del Protocollo sui diritti delle donne in Africa del 2003. Come si desume dagli atti citati, la dovuta diligenza consiste, in primo luogo, in un obbligo generale negativo e verticale degli Stati: questi cioè sono tenuti ad astenersi dal produrre leggi, dall'attuare politiche e dal commettere, attraverso propri agenti, condotte in violazione dei diritti delle donne. In secondo luogo, dalla *dovuta diligenza* discende per gli Stati un obbligo generale positivo di salvaguardare le donne dalle violazioni dei diritti fondamentali commesse da soggetti non statali.

13 Gli ordini di protezione consistono in allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, disposti dall'autorità giudiziaria civile o minorile oppure dal Tribunale penale nell'ambito di procedimento penale pendente; introdotti dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, approfonditi e ampliati negli anni dai molteplici interventi normativi che si sono succeduti. Una specifica misura precautelare è l'allontanamento urgente dalla casa familiare che può essere eseguito in situazioni di emergenza, previo parere del Pubblico Ministero.

Gli stessi centri antiviolenza, a partire dall'esperienza delle donne accolte, hanno documentato l'inadeguatezza della risposta giudiziaria articolata per assicurare la protezione primaria contro la reiterazione delle condotte violente, in quanto non tempestiva e sufficiente, come evidenziato anche dagli organismi di monitoraggio delle convenzioni internazionali[14] e ripetutamente dalla Corte europea per i diritti umani nelle sentenze di condanna contro l'Italia[15].

Inoltre, è dalla pratica femminista dei centri antiviolenza che è emersa la necessità di sviluppare strategie di protezione "interna", ossia da fattori intrinseci alle stesse procedure istituzionali e giudiziarie che avallano letture stereotipate e sessiste delle relazioni tra i sessi esponendo le donne a stigmatizzazione e colpevolizzazione. Si tratta dell'insieme di cattive pratiche che espongono le donne a quella che è definita vittimizzazione "secondaria": alle condotte illecite denunciate (vittimizzazione primaria) si aggiunge la lesione di beni giuridici costituzionali derivante dalla stessa attivazione delle procedure e dei procedimenti giudiziari dinanzi ai Tribunali civili, penali e minorili[16].

Sul piano collettivo la protezione è stata declinata dai centri antiviolenza e dalle case rifugio nella rivendicazione di una serie composita di misure che potessero rispondere ai fattori oggettivi di vulnerabilità alla violenza sessista, attraverso l'attivazione di misure di rafforzamento sociale che includono supporto economico, specifici congedi sul lavoro, permessi di soggiorno per donne cittadine di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare sul territorio.

Nei centri antiviolenza e nelle case rifugio si contesta, nel suo insieme, una logica di protezione intesa come insieme di dispositivi e iniziative che concorrono a limitare la libertà personale della donna in fuga da situazioni di violenza e si inseriscono, come le iniziative di prevenzione sopra de-

14 Comitato CEDAW, *Concluding observations on the seventh periodic report of Italy,* CEDAW/C/ITA/CO/7, 2017; GREVIO, *(Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)*, 13 gennaio 2020.

15 Corte EDU, sentenza 2 marzo 2017 – Ricorso n. 41237/14 – Causa Talpisc.Italia; sentenza del 27 maggio 2021 – Ricorso n. 5671/16 – Causa J.L. contro l'Italia; sentenza del 10 novembre 2022 – Ricorso n. 25426/20 – Causa I.M. e altri c. Italia; 7 aprile 2022 – Ricorso n. 10929/19 – Causa Landi C. Italia.

16 Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza nei confronti delle donne, *Relazione: la vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, Roma, Senato della Repubblica, 2022.

scritte, in un quadro discorsivo che, ancora una volta, addebita alle donne oneri di autotutela e finanche limitazioni personali: nei centri antiviolenza e nelle case rifugio prevale la politica dello spazio di ascolto e della forza poietica della parola tra donne, il cui punto di vista e il cui vissuto divengono centrali nella produzione di percorsi individuali e strategie personali di superamento dell'esperienza di violenza.

Non si può ignorare che nell'imminenza del pericolo per la vita della singola e degli eventuali figli e figlie la necessità e urgenza di entrare in ospitalità presso una casa rifugio può essere vissuta in modo ambivalente: da un lato le donne manifestano sollievo per poter accedere a un luogo ritenuto sicuro e lontano dalle violenze del maltrattante, dall'altro condividono anche un senso di ingiustizia per dover loro stesse, a volte con i figli e le figlie, allontanarsi dalla propria vita quotidiana.

Pur in una situazione di urgenza ed eccezionalità, un fatto importante che spesso si trascura nel descrivere la pratica politica dei centri antiviolenza e delle case rifugio è che la protezione si traduce nell'opportunità di aver accesso a uno spazio inteso come luogo e come tempo, che può variare da qualche ora, nel caso dei colloqui presso il centro antiviolenza, a periodi di pochi mesi o fino e oltre un anno, in caso di ospitalità nelle case rifugio, ove è possibile una dimensione di parola, abitativa e temporale, tutta per sé condivisa con altre donne (operatrici e altre donne in accoglienza).

La protezione supera l'idea di interventi giudiziali o di un ricovero temporaneo isolato dal mondo, ma si realizza attraverso il recupero di un'esperienza politica, di solidarietà e rafforzamento attraverso la parola e l'esperienza delle altre e *con* le altre, praticando una convivenza funzionale a riprogettare la vita propria, quella dei figli e delle figlie, ma anche una nuova convivenza civile nella società, spesso con la motivazione di produrre un cambiamento collettivo, proprio partendo da sé.

La vita all'interno di una casa rifugio consente, infatti, di sperimentare uno spazio di convivenza, di condivisione di tempo e spazi fuori dal controllo e dalla paura prodotti dalla violenza, di co-gestione della vita insieme ad altre donne, di affidamento e aiuto reciproco, di responsabilità condivisa di cura degli spazi, delle relazioni e delle incombenze quotidiane che, da *corvée* imposte, ritornano occupazioni ordinarie dovute a sé stesse e funzionali al proprio benessere e a quello collettivo, in una dimensione nella quale il *continuum* pregresso di violenza è sostituito dalla continuità della parola possibile tra donne, che restituisce a ciascuna senso, valore e responsabilità.

Questa esperienza consente di immaginare pratiche di risocializzazione della protezione, quale dimensione che non limita e inibisce, al pari della

violenza patita, ma che offre l'opportunità di riconnettersi con la parte desiderativa e generativa di sé rispetto al proprio progetto di vita e di società: la riscoperta di una possibilità concreta di una comunità di solidarietà, di ascolto, rispetto e fiducia.

Nei documenti con i quali l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e altri organismi internazionali tracciano la mappa per costruire e consolidare servizi dedicati alle donne in caso di violenza, la protezione è individuata come obiettivo primario e viene affidata anche all'istituzione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, «per aiutarle in modo proattivo»[17].

Il comitato redattore della Convenzione di Istanbul ha aderito, nella definizione dei presupposti minimi dei servizi da predisporre, alla metodologia dei centri antiviolenza e delle case rifugio femministi, ritenendo che le funzioni dei servizi specializzati e delle case rifugio «vanno al di là dell'offrire un luogo di soggiorno sicuro»[18].

Si legge, infatti, nel rapporto esplicativo della Convenzione di Istanbul, che i centri antiviolenza e le case rifugio «forniscono sostegno alle donne e ai loro figli, consentono loro di affrontare le loro esperienze traumatiche, di abbandonare le relazioni violente, di recuperare la propria autostima e di gettare le basi per una vita indipendente a loro scelta»[19].

La protezione così intesa, e come praticata dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, è profondamente politica e trasformativa, nonché peculiarità di una gestione autonoma e indipendente dalla parte femminista dei centri antiviolenza e delle case rifugio, minacciata oggi da una *governance* burocratizzata dei servizi antiviolenza, che trascura di valorizzare l'approccio femminista a favore di una gestione "neutra", assistenzialista e generalista propria di enti e organizzazioni che sono spesso ammessi alle gare di assegnazione dei luoghi delle donne indette dagli enti locali. Ciò accade, ad avviso di chi scrive, non in ragione di un generale obbligo di imparzialità dell'amministrazione pubblica locale nella distribuzione dei servizi al Terzo Settore, ma perché ormai è molto chiara la differenza politica che la gestione femminista dei centri antiviolenza e delle case rifugio produce nelle comunità cittadine nelle quali operano, e lo spaesamento che ne consegue rispetto a logiche di conservazione delle strutture sociali non sempre è accolto positivamente, anzi, comincia ad essere contrastato attivamente.

17 Articolo 23 Convenzione di Istanbul.
18 Consiglio d'Europa, *Explanatory report*, cit., p. 24, §133.
19 *Ibidem*.

5. *La sicurezza*

Un altro lemma ricorrente nel dibattito pubblico sulla violenza maschile nei confronti delle donne è quello della sicurezza, dimensione nella quale si muovono la maggior parte delle modifiche normative introdotte con lo scopo di integrare l'ordinamento giuridico alla luce degli obblighi di diritto dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

In questa cornice la risposta istituzionale rimane prevalentemente di natura penalistica, con aggravio di pene, definizioni di nuove circostanze aggravanti, specifiche misure cautelari, precautelari e disposizioni processuali finalizzate a garantire informazione e partecipazione al procedimento penale anche alla vittima del reato, la speditezza delle procedure, oltre a misure di natura amministrativa, come l'ammonimento di competenza del questore, oggi esteso a molteplici fattispecie di reato che possono essere intese come spia di situazioni di maltrattamenti[20].

In questo modo il Diritto penale – quale pilastro della "sicurezza delle donne", comunque debole per l'assenza di risorse materiali e umane adeguate utili a garantire l'operatività delle misure normative via via introdotte, poiché si tratta di riforme senza dotazione finanziaria – ha assunto un ruolo centrale nel discorso e nella politica pubblica, mentre viene svuotata di senso la dimensione della sicurezza sociale che si garantisce attraverso il reddito, il lavoro, la salute globale, inclusa la salute sessuale e riproduttiva, nonché pratiche politiche territoriali di uguaglianza sostanziale e partecipazione politica.

Nella pratica politica dell'associazione *Differenza Donna* la caratteristica imprescindibile dei centri antiviolenza e delle case rifugio è la loro riconoscibilità pubblica: a fronte del diffondersi di strutture a indirizzo "segreto" sul territorio nazionale, è rivendicata con fermezza una presenza visibile nelle città dei centri antiviolenza e delle case rifugio, quale componente della sicurezza tanto delle singole quanto del luogo nel suo insieme come struttura.

20 Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163). Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Legge 24 novembre 2023, n. 168, recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Le questioni della sicurezza, intesa come salvaguardia dell'incolumità di chi vive la violenza e dell'opportunità dell'accesso alla giustizia, compresa quella penale, sono declinate e valutate in concreto con la singola donna accolta e, caso per caso, si può ritenere opportuno omettere nelle interlocuzioni istituzionali l'esatta localizzazione della casa rifugio che ospita la singola donna, ciò al fine di garantire obiettivi di protezione e prevenzione primarie.

La visibilità e riconoscibilità dei centri antiviolenza e delle case rifugio però rimangono presidio materiale della sicurezza della singola e del gruppo di donne che passano per quello spazio pubblico, così declinando la sicurezza in direzione di una responsabilizzazione collettiva nei confronti delle donne.

Non solo, quindi, sicurezza intesa come garanzia di liberi attraversamenti e pratiche di condivisione degli spazi (Castelli, 2019), ma anche sicurezza come superamento di una lettura individualista della violenza maschile nei confronti delle donne e promozione di sicurezza intesa come risultato della condivisione e della co-gestione dello spazio pubblico nel quale il benessere individuale è tassello del più generale benessere collettivo.

Le donne in fuga dalla violenza non devono nascondersi nella città, ma la comunità cittadina conosce i luoghi e dunque è "messa a parte", anche attraverso il semplice incontro casuale presso il luogo riconoscibile come centro antiviolenza o casa rifugio, dell'esperienza che la singola porta con sé, entrando ed uscendo da quella soglia, e di ciò la collettività prossima è responsabilizzata, chiamata ad attivarsi e a non "girarsi dall'altra parte". È la società, dunque, a partire dalla comunità territoriale dove si colloca il centro antiviolenza e la casa rifugio, che si fa carico del cambiamento necessario affinché l'obiettivo di prevenzione generale e di sicurezza delle relazioni si possano realizzare.

Ciò significa rifiutare l'accettabilità sociale delle logiche omertose che spesso, a livello comunitario, intrappolano le donne nelle relazioni violente: per le singole sembra non esserci via di uscita perché c'è un muro di silenzio che giustifica, normalizza e rafforza l'autore, aggravandone il controllo e la forza coercitiva. V'è inoltre l'indifferenza e la de-responsabilizzazione collettiva per la sofferenza individuale, di cui ciascuno/ciascuna risponde per non aver fatto abbastanza per prevenire un danno, nella logica predittiva di cui più sopra e nella logica stereotipata della considerazione per cui "forse se l'è cercata", con i suoi comportamenti, con le sue scelte, anche con la sua fragilità, di cui si è sempre un po' colpevoli secondo le dinamiche prestazionali oggi dominanti (Chicchi, Simone 2017).

6. *Note conclusive*

Le case rifugio e i centri antiviolenza femministi, dall'esperienza fin qui ricostruita, sono luoghi ricchi di potenzialità trasformativa non solo della vita delle singole che li attraversano, per ragioni contingenti alla fuga da situazioni di pericolo per la violenza cui sono esposte, ma pure della comunità territoriale in cui si collocano, con un impatto sul discorso pubblico in tema di prevenzione, protezione e sicurezza che offre alle logiche prevalenti di *governance* territoriale un'alternativa concreta e di cambiamento radicale. Si restituisce, infatti, centralità all'esperienza delle donne accolte e ciò consente un approccio alternativo all'impostazione paternalistica che ispira gli interventi di politica pubblica; si problematizzano le gerarchie tra chi ritiene di detenere sapere "esperto" e i/le destinatarie delle politiche strutturate, ripristinando l'ascolto e la partecipazione come tasselli imprescindibili di una risposta pubblica efficace; si sviluppano strategie individuali e collettive che problematizzano un fatto percepito socialmente come "privato", alla luce delle strutture sociali, economiche e storiche di un territorio, offrendo un'alternativa concreta ai processi che individualizzano le questioni sociali, come la violenza maschile nei confronti delle donne, promuovendo la responsabilizzazione collettiva quale dimensione di garanzia della sicurezza individuale e del territorio, fuori però da logiche di sorveglianza reciproca, ma valorizzando la cura delle relazioni come dinamica di ridefinizione della convivenza civile.

Riferimenti bibliografici

Beck U., 1992, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, Carocci.

Boccia M.L., 1993, *Da sopra la legge una critica a un punto di vista maschile*, in «Democrazia e diritto», n. 2, p. 313-317.

Boiano I., 2015, *Femminismo e processo penale*, Roma, Ediesse.

Castelli F., 2019, *Violenza e spazio urbano. Oltre la sicurezza, verso l'autodeterminazione*, in Bellingardi C., Castelli F., Olcuire S. (a cura di), *La libertà è una passeggiata. Donne e spazi urbani tra violenza strutturale e autodeterminazione,* Roma, Iaph Italia, pp. 63-72.

Chicchi F., Simone A., 2017, *La società della prestazione*, Roma, Ediesse.

Cigarini L., 1995, *La politica del desiderio*, Parma, Pratiche Edizioni.

Comitato CEDAW, 2017, *Concluding observations on the seventh periodic report of Italy*, CEDAW/C/ITA/CO/7.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza nei confronti delle donne, 2022, *Relazione: la vittimizzazione secondaria*

delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale, Roma, Senato della Repubblica.
Creazzo G., 2003, *Mi prendo e mi porto via. Le donne che hanno chiesto aiuto ai Centri antiviolenza in Emilia-Romagna*, Milano, Franco Angeli.
Creazzo G., Pramstrahler A., 1997, *I dati delle case delle donne e dei centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna*,
https://www.casadonne.it/pubblicazioni-risorseonline/pubblicazioni-a-cura-della-casa-delle-donne-per-non-subire-violenza/
Demurtas P., Misiti M. (a cura di), 2021, *Violenza contro le donne in Italia. Ricerche, orientamenti e buone pratiche*, Milano, Edizioni Guerini.
Dobash R.E., Dobash R.P., 1981, *Community Response to Violence Against Wives: Charivari, Abstract Justice and Patriarchy*, in «Social Problems», n. 28, pp. 563-581.
Dobash R.E., Dobash R.P., 1992, *Women, Violence and Social Change*, Londra e New York, Routledge.
Dobash R.E., Dobash R.P., 1998, *Rethinking violence against women*, Thousand Oaks, Sage.
Dobash R.E., Dobash R.P., 2001, *Domestic Violence: Sociological Perspectives*, in «International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences», pp. 3830-3834.
Dobash R.E., Dobash R.P., 2004, *Women's Violence to Men in Intimate Relationships. Working on a Puzzle*, in «Brit. J. Criminal», n. 44, pp. 324-349.
Douglas M., Wildavsky A., 1983, *Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers*, Berkeley, University of California Press.
Fricker M., 2007, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, Oxford, Oxford University Press.
Gengler A.M., 2012, *Defying (Dis)Empowerment in a Battered Women's Shelter hetorics, Intersectionality, and Processes of Control and Resistance*, in «Social Problems», vol. 59, n. 4, pp. 501-521.
GREVIO, 2020, *(Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence* (Istanbul Convention), 13 gennaio.
Kelly L., 1998, *Surviving sexual* violence, Cambridge, Polity Press.
Kelly L., Dubois L., 2008, *Combating violence against women: minimum standards for support services*, Strasburgo, Consiglio d'Europa.
Klein E. *et al.*, 1997, *Ending Domestic Violence: Changing Public Perceptions/ Halting the Epidemic*, Thousand Oaks, Sage.
Libreria delle donne di Milano, 1987, *Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Torino, Rosenberg & Sellier.
Loseke D.R., Gelles R.J., Cavanaugh M.M. (a cura di), 2005, *Current Controversies on Family Violence*, Londra, Sage.
Luhmann N., 1996, *Sociologia del rischio*, Milano, Bruno Mondadori.

Manente M.T. (a cura di), 2019, *La violenza nei confronti delle donne dal Codice Rosso alla Convenzione d'Istanbul*, Milano, Giappichelli.
Pitch T., 1989, *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Milano, Feltrinelli.
Pitch T., 2006, *La società della prevenzione*, Roma, Carocci.
Pitch T., 2008, *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in «Studi sulla questione criminale», vol. III, n. 2, pp. 7-13.
Pitch T., 2013, *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Roma-Bari, Laterza.
Pitch T., 2023, *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Torino, Ed. Gruppo Abele.
Russell D., Van Den Ven N., 1976, *Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal*, Berkeley, Russel Pubblications, III ed.
Simone A., Boiano I., Condello A., (a cura di), 2019, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi,* Milano, Mondadori Università.
Tierney K., 1982, *The Battered Women Movement and the Creation of the Wife Beating Problem*, in «Social Problems», v. 29, n. 3, pp. 207-220.
Toffanin A.M., Pietrobelli M., Gadda A., Misiti M., 2020, *VAW Policy Regimes in Italy: An Analysis Across Regional Governments and Women's Centres*, in «Journal of Mediterranean Knowledge-JMK», 5(1), pp. 47-72.
UN Women, 2012, *Handbook For National Action Plans On Violence Against Women*, New York;
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/7/handbook-for-national-action-plans-on-violence-against-women
Verdolini V., 2019, *Devianza/Questione criminale/Sicurezza*, in Simone A., Boiano I., Condello A., (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Milano, Mondadori Università, pp. 69-85.
Walby S., Allen J., 2004, *Domestic violence, sexual assault and stalking: Findings from the British Crime Survey*, Londra, Home Office Research Study.